
ADiM BLOG
Febbraio 2021
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte costituzionale, sentenza 9/2021

***Discriminazioni dirette e discriminazioni indirette dello straniero
nell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica***

Roberto Cherchi

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Cagliari

Parole chiave

Accesso agli alloggi ERP – Tendenziale illegittimità del criterio del radicamento territoriale – Non illegittimità del criterio dell'anzianità di presenza nella graduatoria – Illegittimità dell'onere per lo straniero di certificare il mancato possesso di «alloggi adeguati» nel Paese di origine o di provenienza – Interpretazione conforme dell'onere di certificare redditi e patrimoni nel Paese in cui hanno la residenza fiscale

Abstract

La sentenza in commento ha dichiarato illegittima la residenza protratta sul territorio regionale per più di dieci anni come criterio premiale nella formazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia centrale pubblica. La Corte costituzionale ha affermato che è il pieno sviluppo della persona umana la bussola che deve orientare l'azione del legislatore, e che le considerazioni sul radicamento territoriale possono avere solo un rilievo marginale. È altresì illegittimo l'onere amministrativo, previsto per lo straniero che faccia domanda di tale alloggio, di allegare la documentazione attestante il mancato possesso di «alloggi adeguati» nel Paese di origine o di provenienza. Analogo onere documentale, con riferimento a redditi e patrimoni nel Paese in cui il richiedente ha la residenza fiscale, è da ritenersi applicabile solo nel caso in cui la residenza fiscale non sia in Italia, e da tale onere si è esenti se l'acquisizione di tale documentazione si rivela estremamente difficile.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

1. *La residenza prolungata come criterio premiale per l'accesso alle prestazioni sociali*

Con la [sentenza 9/2021](#) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in quanto ritenuto irragionevole e discriminatorio, [l'art. 4, c. 1, l. r. Abruzzo 34/2019](#). La disposizione, che prevedeva la residenza nel territorio regionale oltre il decimo anno come criterio premiale nella formazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, era stata impugnata in via principale perché ritenuta in violazione degli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 [dir. 2004/38/CE](#).

Richiamando i propri precedenti, la Corte ha evidenziato che i criteri per circoscrivere l'ambito soggettivo delle prestazioni sociali devono presentare «un collegamento con la funzione del servizio». In base a ciò, già si era ritenuta illegittima la residenza prolungata come causa di esclusione dalle prestazioni sociali e nello specifico dall'accesso agli alloggi ERP, in quanto non comporta alcuna valutazione dell'intensità del bisogno (che si può dedurre, ad esempio, da dati come la presenza di figli, di anziani o di disabili nella famiglia)¹.

In questo giudizio, anche la lungo residenza come criterio premiale è stata ritenuta illegittima. Per la Corte il numero di punti previsti per la residenza prolungata è irragionevole in quanto sproporzionato, in particolare in rapporto ai punti disponibili in correlazione alle condizioni soggettive, anche perché dalla lungo residenza non è dato evincere «alcun ragionevole indice di probabilità della permanenza nel futuro». A una diversa conclusione, si afferma, si sarebbe potuti giungere se si fosse considerata come criterio premiale «l'anzianità di presenza» nella graduatoria degli aventi diritto.

2. *Gli oneri amministrativi speciali in capo agli stranieri per l'accesso alle prestazioni sociali*

Con la sentenza in esame la Corte ha altresì giudicato della legittimità dei commi 4.1 e 4.2 dell'art. 5 [l. r. Abruzzo 96/1996](#) (introdotti dall'art. 2, c. 1, [l. r. Abruzzo 34/2019](#)). Le disposizioni sono state impuginate in via principale per la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117, c. 1, Cost., con riferimento ai divieti di discriminazione di cui all'art. 14 [CEDU](#) e all'art. 18 [TFUE](#).

La l. r. Abruzzo 96/1996 già prevedeva, come condizione per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP, la «non titolarità di diritti di [proprietà, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero», da asseverare mediante il rilascio di una *dichiarazione*. L'impugnato comma 4.1

¹ V. Corte cost. sentt. [106/2018](#) e [44/2020](#).

dell'art. 5 ha introdotto un onere per i cittadini di Paesi terzi, fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, di presentare la *documentazione* attestante il mancato possesso di «alloggi adeguati» nel Paese di origine o di provenienza, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare. Tale norma è stata ritenuta irragionevole per la «palese irrilevanza» e «pretestuosità» di tale requisito, manifestamente inidoneo ad accertare sia lo stato di bisogno di un alloggio in Italia, che la condizione economica del richiedente. La Consulta ha inoltre censurato la discriminazione tra straniero e cittadino (italiano ed europeo), in quanto le difficoltà di verifica per la pubblica amministrazione esistono anche con riferimento ai cittadini italiani ed europei, che non sono però soggetti a oneri burocratici aggiuntivi.

La Corte ha poi dato un'interpretazione adeguatrice al successivo comma 4.2, che prevede l'onere per lo straniero di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale «del Paese in cui hanno la residenza fiscale», ai fini del calcolo dell'ISEE. La norma è infatti da ritenersi applicabile ai soli richiedenti aventi la residenza fiscale all'estero. Inoltre, la disposizione secondo cui l'onere viene meno «qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza» è da interpretarsi estensivamente, ricomprendendo le ipotesi di estrema difficoltà di acquisirla o di mancata risposta entro un termine congruo da parte delle autorità competenti.

B. COMMENTO

1. *Il quadro legislativo e giurisprudenziale relativo all'accesso alle prestazioni sociali*

Il testo unico sull'immigrazione subordina l'accesso alle prestazioni sociali alla titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso della durata non inferiore a un anno (art. 41 [TUI](#)), e l'accesso agli alloggi ERP alla titolarità del permesso europeo o di un permesso di soggiorno almeno biennale (unitamente al regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo: art. 40 c. 6 [TUI](#)). Tali disposizioni esprimono una ratio solidarista, fondata sull'interpretazione sistematica degli artt. 2, 3 e 10 c. 2 Cost., che guarda esclusivamente alla futura integrazione sociale dello straniero.

In tempi di risorse decrescenti tuttavia alcune leggi, senza abrogare le disposizioni menzionate, hanno subordinato l'accesso a talune prestazioni sociali alla titolarità del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o al lungo soggiorno.

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime tali norme restrittive quando venivano in evidenza prestazioni essenziali (ossia le prestazioni correlate a bisogni primari, come le

prestazioni che assicurano il sostentamento, o quelle connesse al diritto alla salute, come quelle di invalidità); inoltre, di regola ha ritenuto irragionevoli tali differenziazioni anche in relazione alle prestazioni eccedenti il contenuto minimo del diritto sociale². In particolare, le norme regionali che impongono la residenza prolungata sul territorio regionale come condizione per l'accesso alle prestazioni sociali – da parte di cittadini come di stranieri - sono state quasi sempre dichiarate illegittime, in quanto tale requisito è stato ritenuto arbitrario, “non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio³”. Come hanno messo in evidenza sia la Corte europea di giustizia che la Corte costituzionale, in simili ipotesi è dato rilevare una discriminazione indiretta dello straniero, il cui tasso di mobilità è doppio rispetto a quello del cittadino⁴, e che con più difficoltà soddisfa la condizione della residenza prolungata⁵.

Vi sono tuttavia sentenze in cui si considera il radicamento nel territorio un valido presupposto per l'accesso alle prestazioni sociali. È questo un concetto ambivalente, che può essere declinato in chiave garantista, come limite al potere di espulsione dello straniero⁶, o anche in un'ottica riduttiva, in correlazione a norme che riservano certe prestazioni solo a quei soggetti che, dopo aver trascorso un periodo di residenza legale, hanno guadagnato l'accesso a quote crescenti di uguaglianza (secondo la formula anglo-americana «*the longer the stay, the stronger the claim*»⁷).

Così, in una decisione relativa al cd. bonus bebè istituito dal Friuli-Venezia Giulia, il requisito della residenza prolungata (per cittadini e stranieri) è stato reputato non illegittimo in quanto con esso “il legislatore ha lo scopo di valorizzare, con misure eccedenti i livelli essenziali delle prestazioni, *il contributo offerto alla comunità dal nucleo familiare, con adeguata costanza, sicché non è manifestamente irragionevole indirizzare i propri sforzi a favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile, e perciò stesso parti vitali della comunità*”⁸. Analoga norma di una legge della Regione Campania è stata ritenuta, con gli stessi argomenti, non illegittima⁹. Con riferimento all'assegno sociale, la Corte ha fatto salvo il duplice requisito per lo straniero della titolarità del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e della

² Cfr. C. cost., sentt. [432/2005](#); [306/2008](#); [11/2009](#); [187/2010](#); [40/2011](#); [329/2011](#); [2/2013](#); [4/2013](#); [40/2013](#); [133/2013](#); [172/2013](#); [222/2013](#); [22/2015](#); [230/2015](#); [106/2018](#); [166/2018](#); [50/2019](#).

³ Corte cost. sent. [2/2013](#); v. anche sentt. [172/2013](#); [222/2013](#); [168/2014](#); [107/2018](#); [44/2020](#); [7/2021](#).

⁴ Cfr. [Report ISTAT, anno 2017, Mobilità interna e migrazioni internazionali della popolazione residente del 31.12.2018, p. 6](#).

⁵ Cfr. [CGUE 16 gennaio 2003, Commissione c. Repubblica italiana, C-388/01](#); [CGUE sentenza 10 marzo 1993, Commissione c. Lussemburgo, C-111/91](#); Corte cost. sent. [168/2014](#); A. BARACCHI, A. GUARISO, *Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale*, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), *Immigrazione asilo e cittadinanza*, Rimini, 2019, p. 471.

⁶ V. la *dissenting opinion* in [Fong Yue Ting v. United States](#), 149 U.S. 698 (1893), in cui Brewer e Field, citando Madison, sostennero che l'espulsione allontana lo straniero da un Paese “where he may have formed the most tender connections”; v. anche Corte cost. sent. [202/2013](#).

⁷ Cfr. M. SAVINO, *Per una visione non irenica del diritto dell'immigrazione*, in F. ASTONE, R. CAVALLO PERIN, A. ROMEO, M. SAVINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Torino, 2019, p. 18.

⁸ C. cost. sent. [222/2013](#).

⁹ C. cost. sent. [141/2014](#).

residenza almeno decennale in Italia, in quanto attraverso tali prestazioni la Repubblica «riconosce e valorizza il *concorso al progresso della società*, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un *apprezzabile arco di tempo*»¹⁰. Analoghi requisiti sono stati previsti dalla legge per poter accedere al reddito di inclusione¹¹ e al reddito di cittadinanza.

2. L'illegittimità della residenza prolungata come criterio premiale nella formazione delle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Essendo oramai consolidata nella giurisprudenza l'illegittimità della residenza prolungata come condizione per accedere agli alloggi ERP, il legislatore dell'Abruzzo ha declinato tale requisito come criterio premiale in sede di formazione delle graduatorie. La Corte ha ritenuto la norma irragionevole e discriminatoria.

Il *leit motiv* della sentenza è quello della necessità di valorizzare il rapporto tra la legge e il "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, c. 2, Cost.), specie quando il legislatore «è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell'individuo, come quello abitativo». Come già affermato in precedenti decisioni, le norme che intendono valorizzare la stabile presenza sul territorio non sono considerate *sic et simpliciter* illegittime, ma devono essere assoggettate «ad uno stretto scrutinio di costituzionalità», in quanto devono rispettare l'obiettivo di assicurare il diritto all'abitazione ai non abbienti e ai bisognosi. Per la Corte, al legislatore è consentito dare rilievo alla prospettiva di stabilità (da evincersi da indici *che non siano la lungo residenza*), purché però questo criterio sia secondario rispetto a quelli che sono sintomo di uno stato di necessità. Questo passaggio motivazionale sembra escludere la legittimità di ogni norma che preveda la lungo residenza come criterio premiale.

Ci sono però altri elementi della motivazione che potrebbero indurre a ritenere che il criterio della lungo residenza, a "piccole dosi", non sia illegittimo. Così, ad esempio, si legge che «non si può non constatare l'evidente "*sopravalutazione*", operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all'anzianità di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che più rispecchiano la situazione di bisogno»; o ancora che «la residenza protratta costituisce solo un *indice debole* di quella stessa "*prospettiva della stabilità*" alla quale ... può essere dato legittimo rilievo», o ancora che il disegno normativo «tende a *sopravalutare* una "*condizione del passato*" (sentenza n. [44 del 2020](#)) rispetto alle condizioni (soggettive e oggettive) del presente». Qui l'approccio appare simile a quello che caratterizza la già citata sentenza [222/2013](#), in cui il criterio del radicamento territoriale era stato ritenuto non illegittimo, purché si desse rilievo non solo alla durata del soggiorno, ma anche ad altri indici di un legame stabile tra il soggetto e la comunità.

¹⁰ C. cost., sent. [50/2019](#).

¹¹ V. la sentenza di inammissibilità [146/2020](#).

Parimenti interessante è che la Consulta abbia prospettato un criterio premiale alternativo, ossia l'“anzianità di presenza” nelle graduatorie, che «darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del *radicamento* con quello dello stesso *bisogno*». Tale criterio è un motivo di perplessità in quanto, anche a volerne ammettere la non irragionevolezza, rischia di comportare una discriminazione indiretta dello straniero, in quanto l'“anzianità” di presenza nelle graduatorie è più facilmente conseguibile da chi vanta una residenza prolungata sul territorio. Pertanto, è da ritenersi che anch'esso debba essere declinato come criterio secondario e marginale rispetto a quello, primario e centrale, dell'intensità del bisogno.

3. La discriminazione dello straniero attraverso l'imposizione di oneri burocratici speciali e ingiustificati

Nella sentenza in commento il giudice delle leggi ha altresì dichiarato illegittima la disposizione che imponeva al solo straniero extracomunitario l'onere burocratico di produrre la *documentazione* relativa all'eventuale possesso di immobili nel Paese di origine o di provenienza. La Corte ha inoltre dato un'interpretazione adeguatrice della disposizione che prevedeva analogo onere con riferimento a redditi e patrimoni disponibili nel Paese in cui lo straniero ha la residenza fiscale. Per la Corte, tale norma si applica al solo richiedente non avente la residenza fiscale in Italia, in quanto tale condizione reddituale e patrimoniale è sottratta alle verifiche fiscali delle autorità italiane. Inoltre, la disposizione secondo cui si è esenti dall'onere «qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'*impossibilità* di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza», è da intendersi nel senso che l'onere viene meno anche in caso di *estrema difficoltà* di acquisirla o di *mancata risposta* entro un termine congruo da parte delle autorità competenti.

Deve essere ricordato che oneri analoghi sono rinvenibili in numerosi regolamenti regionali e bandi comunali, in diversi casi ritenuti illegittimi da parte di giudici comuni¹². Anche la legge istitutiva il reddito di cittadinanza ha previsto per lo straniero l'onere di allegare una *certificazione* dei requisiti reddituali e patrimoniali, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero¹³; un successivo decreto ministeriale ha individuato diciannove Paesi reputati in grado di rilasciare tale documentazione¹⁴.

Due sono quindi le considerazioni che si possono formulare. In primo luogo, ad avviso di chi scrive c'è un profilo di discriminazione che non è stato rilevato. Tale onere avrebbe dovuto

¹² Con specifico riferimento agli alloggi ERP v. [Tribunale di Milano, 20.3.2020, est. Miccichè, in causa ASGI e altri c. Comune di Sesto San Giovanni](#).

¹³ [Art. 2, c. 1-bis, d.l. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019](#).

¹⁴ [Decreto dei Ministeri degli esteri e del lavoro del 21.10.2019 \(pubblicato nella GU il 5.12.2019\)](#); v. anche v. A. GUARISO, *L'infinito conflitto tra divieti di discriminazione e welfare "selettivo"*, M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA (a cura di), *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Milano, 2020, pp. 540-541.

essere previsto anche per i cittadini italiani o di un Paese UE aventi la residenza fiscale all'estero. È inoltre dubbio che la norma assolva in concreto alla funzione di consentire la ricognizione dei redditi e patrimoni fuori dai confini, che ben possono essere posseduti o percepiti anche se il soggetto ha la residenza fiscale in Italia.

In secondo luogo, l'interpretazione adeguatrice ha il limite di rimettere alla competenza delle pubbliche amministrazioni, degli avvocati e dei giudici l'applicazione della norma conforme a Costituzione¹⁵. Tale corretta applicazione è resa ancor più difficile dal fatto che la Corte ha ommesso di fare anche incidentalmente riferimento al decreto ministeriale recante l'elenco di diciannove Paesi "affidabili". Alcune amministrazioni potrebbero quindi richiedere l'adempimento dell'onere documentale anche in relazione ad altri Paesi, per poi misurare in caso di inadempimento o di ritardo, non si sa in base a quale criterio, quella "ordinaria diligenza per procurarsi la documentazione" che la stessa Corte chiede allo straniero di dimostrare all'amministrazione. Conforme a Costituzione e ai principi generali del diritto amministrativo (art. 18, c. 2, l. [241/1990](#)), invece, sarebbe stato prevedere che è onere delle amministrazioni competenti reperire la relativa documentazione da uno dei diciannove Paesi "affidabili", per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari, ed escludere in radice qualunque onere laddove si tratti di Paesi non "affidabili".

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

[Corte costituzionale, sentenza 9/2021](#)

Giurisprudenza:

Giurisprudenza della Corte europea di giustizia

- CGUE, sentenza del 16 gennaio 2003, *Commissione c. Repubblica italiana*, C-388/01
- CGUE, sentenza 10 marzo 1993, *Commissione c. Lussemburgo CGE*, C-111/91

Giurisprudenza della Corte Suprema USA

- *Fong Yue Ting v. United States*, 149 U.S. 698 (1893)

Giurisprudenza della Corte costituzionale

- Corte cost., sentenza del 28 novembre 2005, n. 432

¹⁵ Cfr. G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali*, Napoli, 2007, p. 217 ss., spec. p. 232.

- Corte cost., sentenza del 29 luglio 2008, n. 306
- Corte cost., sentenza del 14 gennaio 2009, n. 11
- Corte cost., sentenza del 26 maggio 2010, n. 187
- Corte cost., sentenza del 7 febbraio 2011, n. 40
- Corte cost., sentenza del 12 dicembre 2011, n. 329
- Corte cost., sentenza del 14 gennaio 2013, n. 2
- Corte cost., sentenza del 14 gennaio 2013, n. 4
- Corte cost., sentenza del 11 marzo 2013, n. 40
- Corte cost., sentenza del 3 giugno 2013, n. 133
- Corte cost., sentenza del 1 luglio 2013, n. 172
- Corte cost., sentenza del 16 luglio 2013, n. 222
- Corte cost., sentenza del 11 giugno 2014, n. 168
- Corte cost., sentenza del 27 gennaio 2015, n. 22
- Corte cost., sentenza del 7 ottobre 2015, n. 230
- Corte cost., sentenza del 9 gennaio 2018, n. 28
- Corte cost., sentenza del 10 aprile 2018, n. 106
- Corte cost., sentenza del 10 aprile 2018, n. 107
- Corte cost., sentenza del 20 giugno 2018, n. 166
- Corte cost., sentenza del 4 dicembre 2019, n. 50
- Corte cost., sentenza del 28 gennaio 2020, n. 44
- Corte cost., sentenza del 27 gennaio 2021, n. 7

Giurisprudenza ordinaria

- Tribunale di Milano, sentenza del 20 marzo 2020, est. Miccichè, in causa ASGI e altri c. Comune di Sesto San Giovanni.
- Tribunale di Milano, ordinanza del 13 dicembre 2018.
- Tribunale di Milano, sezione lavoro, ordinanza 27 marzo 2019, est. Capelli.
- Tribunale di Bergamo, ordinanza del 8 aprile 2019, est. Lapenta

Dottrina:

- A. ALBANESE, *Non discriminazione, uguaglianza e ragionevolezza nella garanzia dei diritti sociali*

degli immigrati. L'approccio della corte edu e della corte costituzionale, in F. ASTONE, R. CAVALLO PERIN, A. ROMEO, M. SAVINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Torino, 2019, pp. 144-163.

- A. BARACCHI, A. GUARISO, *Cittadini extra UE e accesso alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale*, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), *Immigrazione asilo e cittadinanza*, Rimini, 2019, pp. 463-486.

- F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza*, Torino, 2013.

- P. CARROZZA, *Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali*, in C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO, *Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri*, Napoli, 2016.

- A. GUARISO, *L'infinito conflitto tra divieti di discriminazione e welfare "selettivo"*, M. GIOVANNETTI, N. ZORZELLA (a cura di), *Ius migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Milano, 2020, pp. 527-545.

- E. LONGO, *Assistenza*, in C. PANZERA, A. RAUTI (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, pp. 67-85.

- B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino*, in Associazione dei costituzionalisti, *Annuario 2009. Lo statuto costituzionale del non cittadino*, Napoli, 2010, pp. 163-228.

- L. RONCHETTI, *I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni*, in L. RONCHETTI (a cura di), *I diritti di cittadinanza degli immigrati. Il ruolo delle Regioni*, Milano, 2012, pp. 29-54.

- M. SAVINO, *Per una visione non irenica del diritto dell'immigrazione*, in F. ASTONE, R. CAVALLO PERIN, A. ROMEO, M. SAVINO (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali*, Torino, 2019, pp. 113-125.

Ulteriori atti e materiali:

- Decreto dei Ministeri degli esteri e del lavoro del 21 ottobre 2019 (pubblicato nella GU il 5 dicembre 2019)

- [Decreto dei Ministeri degli esteri e del lavoro del 21 ottobre 2019 \(pubblicato nella GU il 5 dicembre 2019\)](#)

- [Report ISTAT, anno 2017, Mobilità interna e migrazioni internazionali della popolazione residente del 31 dicembre 2018](#)

Per citare questo contributo: R. CHERCHI, *Discriminazioni dirette e discriminazioni indi*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, Febbraio 2021.